

CITTA' DI CASTEL MAGGIORE

(Città Metropolitana di Bologna).

REP.

**CONTRATTO DI COMODATO CON PER L'UTILIZZO DI UN
LOCALE POSTO AL PIANO TERRA DELL'EDIFICIO
DENOMINATO CASA DEL VOLONTARIATO**

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____,

TRA

La città di Castel Maggiore _____

E

L'ente _____

con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge

PREMESSO CHE

- La Giunta Comunale, con la deliberazione n. _____ del
_____, ha stabilito di assegnare con contratto di comodato due
spazi all'interno dell'edificio denominato "Casa del Volontariato, a Enti,
Associazioni, Fondazioni e Comitati, i quali non abbiano scopo di lucro e
promuovano o tutelino interessi generali della comunità, costituiti da almeno
sei mesi, che esercitano la loro attività nel settore sociale e di volontariato, e
che non siano già titolari di altra sede operativa nel comune, da individuarsi
mediante procedura ad evidenza pubblica

- Con determinazione del responsabile del settore Affari Generali e servizi
istituzionali n. _____ del _____ è stato approvato l'avviso
che è rimasto pubblicato all'albo pretorio e sul sito comunale dal
_____ al _____

- Con la successiva determinazione del responsabile del settore “Affari

Generali e servizi istituzionali” n. [redacted] del [redacted] è stata

conclusa la procedura di affidamento ed è stato assegnato uno spazio a

Articolo 1 – Costituzione del comodato

Con il presente atto il comune di Castel Maggiore, concede in comodato a

[redacted], che per mezzo del proprio legale rappresentante accetta l'uso

esclusivo dei locali denominati ufficio posto al piano terra dell'edificio

denominato “Casa del Volontariato” ubicato in Castel Maggiore, via

Berlinguer 19, contrassegnato con il numero [redacted] nella planimetria

allegata .

Al comodatario è inoltre consentito l'utilizzo dei seguenti spazi comuni

[redacted].

Articolo 2 – Utilizzo dei locali

Il Comodatario si obbliga a:

- Utilizzare il locale assegnato locali per le finalità previste nella proposta presentata in sede di gara, , nel rispetto di tutte le norme di sicurezza, di igiene, dei regolamenti comunali e delle disposizioni di legge vigenti, applicabili e compatibili con la natura degli spazi e delle attività svolte

- a stipulare apposita assicurazione, sia contro i danni che dovessero eventualmente essere arrecati all'immobile e agli arredi in esso contenuti, sia contro i danni che dovessero derivare a persone o cose dall'uso dell'immobile, sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità

- a sostenere l'onere delle spese inerenti la manutenzione ordinaria e la gestione del bene assegnato fra cui rientrano: la custodia e la pulizia dei locali, la sorveglianza dei locali e delle pertinenze ;
- a versare un contributo anticipato fisso in misura di euro 550,00 l'anno per le spese di utenze. Il contributo sarà versato al momento dell'immissione in possesso dell'immobile, e, in caso di rinnovo entro quindici giorni dallo stesso ;
- non concedere l'utilizzo del bene assegnato a terzi (sub concessione) a qualsiasi titolo, salvo che la concessione sia preventivamente autorizzata dal Comune
- garantire un uso dei beni compatibile con le disposizioni legislative in materia di sicurezza, dando tempestiva comunicazione al Comune delle eventuali disfunzioni degli impianti o dell'immobile stesso .
- a restituire i locali nella loro integrità e a riconsegnare l'immobile e le chiavi a seguito di apposito verbale predisposto in contraddittorio con il Comune, , impegnandosi comunque a eseguire ogni intervento di pulizia e manutenzione ritenuto necessario per ripristinare l'immobile nelle condizioni iniziali, escluso il normale deperimento d'uso;
- a risarcire ogni eventuale danno, arrecato a cose o persone, che si dovesse verificare durante l'uso dell'immobile;
- Consentire l'accesso nei locali al Comune per attività di verifica e sorveglianza

Il comodatario dovrà rispondere del corretto utilizzo dei locali che gli sono concessi in via esclusiva.

Il comune di Castel Maggiore, comunque, si riserva la facoltà di usare il

locale assegnato ogni qualvolta ne abbia la necessità per i propri fini istituzionali o per altre attività organizzate dall'Ente, previo preavviso all'Associazione di almeno quindici giorni.

E' fatto in ogni caso divieto all'associazione di utilizzare i locali per finalità commerciali. L'associazione nell'utilizzo dei locali oggetto della presente convenzione, potrà utilizzare proprie attrezzature eventualmente necessarie allo svolgimento delle proprie attività. Tali attrezzature se depositate presso i locali, dovranno essere opportunamente sistemate in maniera tale da non costituire intralcio, da non ostacolare percorsi e vie di fuga, non dovranno costituire fonte di pericolo e dovranno essere immediatamente rimosse a cura e carico dell'associazione, ogni volta il Comune ne manifesti la necessità con semplice richiesta, anche telefonica. Il comune di Castel Maggiore non è responsabile di eventuali danni, furti o di quant'altro dovesse accadere ai fruitori dei locali e/o al materiale depositato presso i locali.

L'associazione assicura la messa in opera dell'allarme in dotazione nei locali, ove presente, alla fine di ogni giornata di permanenza negli stessi.

Articolo 3– Obblighi dell'associazione e spese a carico dell'associazione

- l'adempimento di tutti gli obblighi di legge necessari allo svolgimento delle attività dell'associazione all'interno dei locali;
- l'acquisizione di tutte le autorizzazioni necessarie e prescritte dalle norme vigenti tempo per tempo, per lo svolgimento delle attività svolte nei locali;

Articolo 4 – Sicurezza sui luoghi di lavoro

L'associazione si obbliga:

- 1) a non introdurre nei locali oggetto della convenzione, attrezzature e arredi non conformi alla normativa vigente e non dotati di certificazione

CEE;

2) a lasciare sempre sgombre le uscite di sicurezza dei locali;

3) con la sottoscrizione della presente convenzione l'Associazione dichiara

di:

- di aver visionato i locali e di averli trovati consoni all'uso di cui alla presente convenzione;

- di prevedere, durante lo svolgimento delle attività una corretta gestione di un'eventuale situazione di emergenza.

- di provvedere ad effettuare tutti gli adempimenti inerenti l'attuazione del D.Leg.vo 81/2008 spettanti;

- di aver preso atto della posizione:

a) dei dispositivi per la sicurezza;

b) degli interruttori di emergenza dell'impianto elettrico.

L'Associazione si impegna ad effettuare all'Unione Reno Galliera segnalazioni di anomalie e malfunzionamenti riscontrati nei locali, mediante consegna di nota scritta al protocollo dell'Unione Reno Galliera mezzo e - mail all'indirizzo: serviziallapersona@pec.renogalliera.it

Articolo 5 – Garanzie

I locali e le strutture si intendono affidati nello stato in cui si trovano al momento della consegna. L'associazione, accertato tale stato, alla cessazione della presente convenzione, si obbliga a riconsegnare gli stessi, nelle medesime condizioni. Il comodatario non potrà apportare alcuna modifica senza l'autorizzazione dell'amministrazione comunale di Castel Maggiore.

Alla scadenza del contratto il comodatario non avrà nulla a pretendere, né a titolo di rivalsa dei beni né a titolo di beneficio di incremento del bene stesso.

Alla scadenza della convenzione, inoltre, l'associazione si obbliga a riconsegnare le chiavi mediante processo verbale da effettuarsi in loco .

Articolo 6 – Modalità di collaborazione in favore della cittadinanza

L'associazione, in virtù dell'utilizzo dei locali a condizioni agevolate, oggetto delle presente convenzione, si impegna ad assicurare la propria opera di volontariato e di utilità sociale, in favore della cittadinanza declinata in tutte le diverse tipologie di portatori di interessi

Articolo 7 – Oneri contrattuali

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente convenzione, nessuna esclusa, sono a carico dell'associazione.

Articolo 8 – Scadenza e revoche e decadenze

Il presente comodato ad uso esclusivo e a titolo oneroso ha validità fino al e potrà essere rinnovato per un ulteriore anno, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 44 del regolamento comunale per la gestione del patrimonio

Il Comodatario si intende decaduto, con l'obbligo della restituzione immediata dell'immobile libero da persone e cose e salvi gli eventuali altri danni, qualora si verificano una delle seguenti ipotesi:

- a. Riscontro di inadempimento grave, cui il concessionario non ha ottemperato entro 3 mesi dalla diffida da parte dell'Amministrazione;
- b. Mancato rispetto del divieto di sub-concessione;
- c. Mutamento non autorizzato del progetto di utilizzo convenuto nel contratto;
- d. Cessazione del soggetto concessionario
- e. Cessazione dell'attività di interesse pubblico

f. qualora l'Associazione venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venir meno il rapporto fiduciario con l'Ente

Il Comune si riserva inoltre la facoltà di revocare il contratto di comodato in presenza di motivi di interesse pubblico, senza che per tale fatto il concessionario possa pretendere alcun compenso e nulla possa eccepire.

E' data facoltà al comodatario di recedere in qualsiasi momento dal contratto, dandone avviso scritto e motivato al concedente, almeno tre mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

-Articolo 10 – Controversie

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell'esecuzione delle prestazioni e del contratto è competente esclusivamente il foro di Bologna.

Art. 11 - Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, del GDPR (Regolamento UE 2016/679) e del D.lgs. 101/2018, esclusivamente nell'ambito della presente concessione.

Vista letta ed approvata.